

# **TI\_GERICHTE 42.2023.45 vom 21. Februar 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2023.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2023.45)

FR: TI\_GERICHTE 42.2023.45 du 21 février 2024

IT: TI\_GERICHTE 42.2023.45 del 21 febbraio 2024

## **Erwägungen**

### **E. 2**

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che " le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali ". Il cpv. 2 precisa che " in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps) ". 2.4. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

### **E. 2.10**

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

### **E. 3**

persone 1'871.--

### **E. 4**

persone 2'153.--

### **E. 5**

non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese . b) Spesa vincolata: 1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps); 2. non vengono computati gli alimenti di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps; 3. non vengono computate le imposte di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps; 4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all'art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps). c) Spesa per l'alloggio: Per il calcolo della spesa per l'alloggio viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps .” Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all'art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (art. 5 Laps). L'art.

### **E. 6**

Laps regola così il reddito computabile: “1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi: a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; b) ...; c) ...; d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull'assicurazione militare federale del 19 giugno

1992; f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell'unità di riferimento. 2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. 3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. 4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni." La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l'alloggio (art. 7 Laps). Ai sensi dell'art. 8 Laps: "1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese: a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata; b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LT; c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. b) LT; d) gli alimenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c) LT; e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT; f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro; g) i premi effettivi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); h) i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate . i) ...; j) ... 2. Le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi: a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.; b) per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'importo effettivo degli interessi. " L'art.

## **E. 9**

Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " 1. La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di: a) per le unità di riferimento composte sulle prestazioni complementari da una persona: importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte all'AVS/AI per la persona sola b) per le unità di riferimento composte sulle prestazioni complementari da due persone: importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte da alle AVS/AI per i coniugi c) per le unità di riferimento composte da sulle prestazioni complementari più di due persone: importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte da alle AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%

2. Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.6. Nell'ambito dell'assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C\_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C\_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C\_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. Con giudizio 8C\_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l'espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all'assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito. Il TF, in un giudizio 2C\_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l'assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l'indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l'assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno. In una sentenza 8C\_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l'Alta Corte ha altresì osservato: "(...) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (...)" In una sentenza 8C\_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l'assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile. Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.). Al riguardo cfr. pure STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni. 2.7. Nella presente evenienza l'USSI, con decisione su reclamo del 2 novembre 2023 (cfr. doc. A1), ha confermato quanto deciso l'8 maggio 2023 (cfr. doc. 140-144; consid. 1.2.), ossia il riconoscimento a favore del ricorrente di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.-- per il mese di maggio 2023. L'amministrazione ha computato, in relazione alla sua unità di riferimento (composta del medesimo, della moglie e dei figli \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 2008, e \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ 2013; cfr. tabella allegata a doc. A1), in particolare l'ammontare di fr. 34'448.-- a titolo di reddito computabile Las annuo, costituito dal reddito del lavoro di fr. 8'640.-- (reddito da attività dipendente del contribuente di fr. 10'800 – franchigia di fr. 2'160), dai redditi della sostanza di fr. 19'808.--

(valore locativo della propria abitazione di fr. 11'213.--, pigioni e affitti nel comune di domicilio di fr. 3'631.-- e pigioni o valore locativo in altri comuni, cantoni o nazioni di fr. 4'964.--) e da altri redditi di fr. 6'000.-- (AF base di fr. 4'800 e ogni altro reddito pari a fr. 1'200.--; cfr. tabella allegata a doc. A). A titolo di sostanza immobiliare abitazione primaria e di altra sostanza non è, per contro, stato conteggiato alcunché, visto che gli importi del debito ipotecario sull'abitazione primaria e dei debiti privati diversi dal debito ipotecario sull'abitazione primaria sono maggiori del valore di queste (cfr. tabella allegata a doc. A1). Dal calcolo della parte resistente non risulta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las), quanto piuttosto un disavanzo di fr. 13'691.-- annui [reddito computabile Las di fr. 34'448.-- (pari a fr. 2'870.-- circa al mese) – spesa computabile Las di fr. 48'139.-- (fr. 11'213 spesa alloggio + fr. 15'974 premi assicurazione malattia Las + fr. 19'808 altre spese computabili Las: spese di gestione manutenzione di fondi, interessi ipotecari per l'abitazione primari e interessi passivi privati diversi da interessi ipotecari per l'abitazione primaria); fr. 4'011.-- al mese; cfr. tabella allegata a doc. A1}], equivalente a circa fr. 1'141.-- al mese. La soglia di intervento per il 2023 della famiglia del ricorrente è, inoltre, pari a fr. 2'206.-- al mese (cfr. tabella allegata a doc. A1; consid. 2.4.). L'USSI, tenendo conto di altre prestazioni Laps dell'unità di riferimento per complessivi fr. 2'921.-- mensili, costituite dal sussidio cassa malati RIPAM di fr. 1'331.-- e dall'assegno integrativo per i figli di fr. 1'590.--, ha quindi riscontrato per il mese di maggio 2023 una lacuna di reddito di fr. 426.-- (cfr. tabella allegata a doc. A1), corrispondente, giusta l'art. 18 Las (cfr. consid. 2.4.), al disavanzo del reddito residuale sommato alla soglia di intervento e dedotte le prestazioni Laps percepite (fr. 1'141 + fr. 2'206 – fr. 2'921). Conseguentemente l'amministrazione ha attribuito all'insorgente, per il mese di maggio 2023, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.--, come si evince dal conteggio annesso alla decisione su reclamo del 2 novembre 2023, in cui è stato precisato che “eventuali differenze fra le prestazioni qui calcolate e quelle assegnate sono dovute ad arrotondamenti” (cfr. tabella allegata a doc. A1). 2.8. RI 1 ha contestato il calcolo effettuato dall'USSI, segnatamente il computo della somma di fr. 1'200.-- annui a titolo di “ogni altro reddito”, facendo valere, da un lato, che l'accredito di fr. 100.-- effettuato il 21 aprile 2023 da \_\_\_\_\_, figlia della moglie, sarebbe intervenuto quale aiuto finanziario alla famiglia a seguito del mancato versamento della prestazione da parte di USSI, dall'altro, che l'importo è stato restituito alla giovane (cfr. doc. I; consid. 1.4.). In proposito giova rilevare, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.; 2.6.), che l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto segnatamente alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Il principio della sussidiarietà non esclude d'altronde espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011). Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell'assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell'insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell'assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi. Cfr. STF 8C\_42/2013 del 15 ottobre 2013 citata al consid. 2.6.). Pertanto l'assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un

determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l'eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall'entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2023.8 del 24 aprile 2023 consid. 2.6.; STCA 42.2019.39-40 del 27 aprile 2020 consid. 2.15.; STCA 42.2016.29 del 4 maggio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2015.14 del 16 febbraio 2016 consid. 2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell'11 luglio 2012). È vero che con STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 7.2., già menzionata al consid. 2.6., l'Alta Corte ha evidenziato: " (...) si la tierce personne a fourni sa prestation après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité d'aide sociale pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions elle est intervenue. Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p. ex. sous la forme d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de revenu dans le calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire si elle a fourni son soutien avec l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et les références). Cela présuppose cependant que les besoins vitaux indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps utile par l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la décision sur l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la tierce personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (GUIDO WIZENT, 2014, p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZLI, Leistungen der Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le dépôt de la demande. Toujours est-il que les prestations versées à titre rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins de base couverts par l'aide sociale (WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, op. cit., p. 264), les limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait d'entretien) étant également applicables dans ces constellations (arrêt 8C\_21/2022 déjà cité, consid. 6.1)." È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto l'ammontare di fr. 100.-- è stato corrisposto il 21 aprile 2023 (cfr. doc. A3), ovvero posteriormente alla decisione dell'11 aprile 2023 con la quale l'USSI ha riconosciuto all'insorgente una prestazione assistenziale di fr. 1'150.-- per il mese di aprile 2023 (cfr. doc. 124-128; inc. 42.2023.44). Nel caso di specie, perciò, non si è confrontati con un prestito effettuato per far fronte alle carenze dell'autorità competente che non eroga tempestivamente le prestazioni necessarie per provvedere al sostentamento del richiedente l'assistenza sociale, al quale non deve, ad ogni modo, essere attribuibile il ritardo nell'emanazione della decisione in questione. Ne discende che a ragione l'USSI ha considerato, ai fini del conteggio della prestazione assistenziale ordinaria del mese di maggio 2023, l'importo di fr. 100.-- nei redditi del ricorrente (cfr. tabella allegata a doc. A1). La prassi dell'assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo, a meno che sia stato utilizzato immediatamente per pagare le fatture ancora scoperte del mese in cui è stato versato (cfr. STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023 consid. 2.8.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2007.4 del 1° ottobre 2007), è stata peraltro avallata dal Tribunale federale in una sentenza 8C\_648/2018 del 7 gennaio 2019

relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017). In casu è irrilevante sapere se la somma di fr. 100.-- sia servita all'insorgente per far fronte effettivamente a determinate spese del mese successivo al versamento, ossia del mese di maggio 2023, oppure per provvedere già ai costi del mese di aprile 2023, poiché in quest'ultima evenienza l'ammontare sarebbe sì da stralciare dal calcolo di maggio 2023, ma nel contempo da inserire nel conteggio di aprile 2023 (cfr. inc. 42.2023.44). Per inciso è utile osservare che rettamente l'USSI, nel calcolo per stabilire l'importo della prestazione assistenziale mensile spettante al ricorrente per il mese di maggio 2023, ha considerato i redditi riportati su base annua - fra i quali l'ammontare di fr. 100.-- ricevuto da \_\_\_\_\_ per fr. 1'200.-- annui -, per poi dividerli per

## E. 12

mesi (cfr. tabella allegata a doc. A1; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005). 2.9. Per quanto attiene alla censura ricorsuale riguardante il conteggio del reddito della sostanza di fr. 4'964.-, corrispondente al valore locativo della casa di sua proprietà sita in Italia a \_\_\_\_\_, frazione del Comune di \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. I; consid. 1.4.), va osservato che l'USSI ha conteggiato il valore locativo della casa in Italia in fr. 4'964.--, applicando la Direttiva Laps 1/2019 secondo cui il valore di reddito di un immobile estero è pari al 6% del valore di stima (cfr. doc. 86). Siccome il valore di stima catastale del fondo n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ risulta essere complessivi fr. 8 2'736 . -- (cfr. doc. 85; 102), l'amministrazione ha tenuto conto di un valore locativo pari a fr. 4'964 .-- ( $82'736 ./100 \times 6$ ; cfr. doc. A1 pag. 7; consid. 1.3.). Il ricorrente non ha sollevato obiezioni in relazione specificatamente all'entità dell'importo del valore locativo stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. I; V), quanto piuttosto riguardo al computo in sé di tale voce, asserendo che, dalla proprietà di \_\_\_\_\_, essendo pignorata da tempo (una richiesta di messa all'asta dell'immobile sarebbe depositata per conto della banca creditrice presso il Tribunale di \_\_\_\_\_) e quindi non potendone disporre, non riceve alcun beneficio. La stessa, secondo l'insorgente, non produrrebbe, dunque, alcun reddito locativo (cfr. doc. I; V). Dalle carte processuali emerge, in effetti, che il Tribunale di \_\_\_\_\_, il 4 giugno 2021, ha emesso un atto di precetto con il quale ha intimato a RI 1 e alla moglie di pagare alla \_\_\_\_\_ entro 10 giorni Euro 242'435.57 (Euro 241'844.63 di mutuo fondiario concesso loro nell'ottobre 2016 in relazione al fondo \_\_\_\_\_, le cui rate non sono state pagate dal 30 luglio 2017 + Euro 405 per la stesura atto di precetto + Euro 185.94 di spese generali), oltre interessi come da contratto, "con avvertimento che non provvedendo si procederà ad esecuzione forzata anche immobiliare" (cfr. doc. 93-97). In un messaggio di posta elettronica del 3 gennaio 2024 \_\_\_\_\_ della GI \_\_\_\_\_ ha, altresì, informato il ricorrente di avere "la necessità di effettuare un accesso in \_\_\_\_\_ per consentire la visione dei locali ai richiedenti la visione", precisando che "verrà il collega Sig. \_\_\_\_\_, che ha già conosciuto, il giorno 11/01/2024 alle ore 12.30. Mi può confermare la presenza sua o di qualcuno che può aprire i locali?" (cfr. doc. V3). L'insorgente, l'11 gennaio 2024, ha in particolare risposto che "non so se ci sarà qualcuno presso la casa di \_\_\_\_\_ dove dopo il vostro intervento gli inquilini mi hanno comunicato di aver ricevuto ordine da parte vostra di non farmi più entrare nell'abitazione" e che "io avrei a tal proposito un mio conoscente interessato a prendere in considerazione l'acquisto dello stabile ma gli inquilini mi snobbano e, tra l'altro, non stanno nemmeno pagando i vari allacci di acqua potabile, ecc. che pervengono

al mio indirizzo ”. Il ricorrente ha, poi, chiesto a \_\_\_\_\_ “un’attestazione che stabilisce che lo stabile è interessato alla vendita giudiziaria in quanto l’autorità elvetica continua a sostenere che sia nelle mie disponibilità non avendo ricevuto alcun documento ufficiale nel quale appare confiscato in attesa di vendita all’asta” (cfr. doc. V4). Il TCA rileva, tuttavia, che tale documento da parte di \_\_\_\_\_ non figura all’inserito, come nemmeno un atto emesso nei confronti dell’insorgente con l’indicazione esatta del bene immobiliare destinato a esecuzione forzata e l’ingiunzione al debitore di astenersi a partire da una determinata data dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti (cfr. art. 555 e 492 del Codice di procedura civile della Repubblica italiana, Libro III “Del processo di esecuzione”, Titolo II “Dell’espropriazione forzata). Gli elementi di cui dispone questa Corte non permettono, dunque, di giungere a chiare conclusioni circa la capacità (o incapacità) del ricorrente di disporre del bene immobiliare, né forniscono una risposta al quesito di sapere se il creditore pignoratizio abbia preteso che il diritto di pegno fosse esteso ai crediti per pigioni con la conseguenza che il pagamento delle pigioni avviene direttamente all’autorità competente. Ne discende che nel caso di specie si impone un complemento istruttorio per stabilire, con la collaborazione di RI 1, se quest’ultimo, nel mese di maggio 2023, potesse o meno disporre ancora del suo immobile all’estero, a \_\_\_\_\_, e in che misura. Il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, comprende infatti, in particolare, l’obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGa; art. 16 Lptca). In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C\_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C\_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C\_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C\_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C\_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C\_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). In concreto si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo del 2 novembre 2023 e il rinvio degli atti all’USSI per effettuare ulteriori accertamenti. Sulla base dell’esito delle verifiche svolte l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente nel mese di maggio 2023.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.